

AGGIORNAMENTO AL PIANO DI GESTIONE INTEGRATA
DELLE ZONE COSTIERE (Piano GIZC)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Obiettivi del Piano GIZC	2
Art. 2 - Struttura del Piano GIZC	2
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 - Opere di difesa della costa	4
Art. 5 – Interventi stagionali invernali di protezione delle strutture balneari	5
Art. 6 – Sistema Informativo Territoriale della costa (SITcosta).....	6
TITOLO II - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO	7
Art. 7 – Oggetto	7
Art. 8 - Suddivisione del demanio marittimo	7
Art. 9 - Opere e attività consentite sulle aree del demanio marittimo	8
Art. 10 - Realizzazione delle opere.....	8
Art. 11 - Tutela dell'ambiente costiero	9
Art. 12 - Destinazione delle aree	10
Art. 13 - Piani particolareggiati di spiaggia	10
Art. 14 - Concessioni demaniali.....	12
Art. 15 - Spiagge libere.....	14
Art. 16 - Aree per la piccola pesca	15
Art. 17 - Accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari	15
Art. 18 - Valenza turistica	16
Art. 19- Sistema Informativo Demanio.....	16
TITOLO III – FASCIA DI RISPETTO.....	17
Art. 20- Finalità	17
Art. 21– Aree inondabili per Tr 20, Tr 100 e Tr 300	17
Art. 22 – Disciplina della “fascia di rispetto”.....	17
Art. 23 – Elementi a rischio da sottoporre a misure di delocalizzazione	20
Art. 24 – Interventi di rinaturalizzazione della fascia litoranea.....	22
Art. 25 – Agevolazioni per imprese balneari a carattere stagionale.....	22
Art. 26 – Effetti del piano e disposizioni transitorie	22
Art. 27 – Validità ed aggiornamento	23

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Obiettivi del Piano GIZC

1. Il Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (di seguito Piano GIZC), definisce gli obiettivi, le azioni e gli interventi di:
 - a) ripascimento e difesa del litorale dall'erosione marina;
 - b) ottimizzazione delle opere marittime a difesa della linea ferroviaria, anche attraverso il riuso dei tratti di scogliera relitta;
 - c) armonizzazione della fruizione pubblica con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera;
 - d) tutela e valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa aventi valore paesistico, naturalistico ed ambientale;
 - e) rinaturalizzazione di tratti di litorale;
 - f) monitoraggio delle dinamiche litoranee, delle acque e dell'ecosistema botanico;
 - g) coordinamento con le Regioni limitrofe;
 - h) gestione della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE del 23/10/2007 - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 288/27 del 06/11/2007;
 - i) gestione del Protocollo del Mediterraneo - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34/19 del 04/02/2009.

2. Il Piano GIZC prende in considerazione gli effetti dei cambiamenti meteo-climatici in corso che impongono misure di lungo periodo finalizzate alla riduzione della vulnerabilità e all'aumento della resilienza della fascia costiera.

Art. 2 - Struttura del Piano GIZC

1. Il Piano GIZC è composto dai seguenti elaborati:
 - a) RELAZIONE
 - b) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) che contengono altresì al Titolo II, come previsto dall'art. 1 comma 2 della L.R. 15/2004, il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo
 - c) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
 - d) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

2. Le indicazioni del Piano GIZC hanno valore di indirizzo vincolante e non vincolante secondo quanto riportato di seguito:
 - a) indicazioni generali con valore di indirizzo vincolante suddivise in:
 - a.1 Principi di progettazione degli interventi sulla fascia costiera rapportati all'intera Unità Fisiografica Costiera Secondaria (UFCS) e compatibili con l'ecosistema in essa presente e le Unità Gestionali Costiere (UGC), riferiti a tratti di costa comunali e/o sovracomunali che, per la loro realizzazione, richiedono una particolare azione di coordinamento della Regione contenuti nell'elaborato "Relazione";
 - a.2 "Norme Tecniche di Attuazione" contenenti i Titoli I, II e III.

- b) Indicazioni specifiche di riequilibrio fisico delle UFCS con valore di indirizzo non vincolante. Le indicazioni specifiche sono contenute nell'elaborato "Programmazione degli interventi".

Art. 3 - Definizioni

1. "Fascia di rispetto"¹, a partire dalla linea di battigia, l'area che racchiude le seguenti zone litoranee:
 - a) il demanio marittimo;
 - b) la "zona dei 30 metri" dalla dividente demaniale marittima così come definita dall'art.55 del Codice della Navigazione (CdN);
 - c) la "zona del Tr20", la "zona del Tr100" e la "zona del Tr300" di cui alla direttiva alluvioni 2007/60/CE – D.Lgs.vo 49/2010;
 - d) la "zona dei 100 metri" di cui all'art.8 del Protocollo del Mediterraneo.
2. "Unità Fisiografica Costiera Secondaria (UFCS)"² il tratto di costa, sotteso a uno o più bacini idrografici, identificabile in base a specificità morfologiche, idrografiche ed infrastrutturali, che lo contraddistinguono rispetto ai tratti contigui.
3. "Unità Gestionale Costiera (UGC)"³, il tratto di costa identificabile in base a specifiche caratteristiche geomorfologiche, sedimentologiche e idrodinamiche i cui limiti possono essere costituiti, oltre che da opere marittime interferenti di medie dimensioni o da elementi morfologici naturali, anche da punti singolari di trasporto solido che risultino accertati e fissi.
4. "Transetto", il tratto minimo di litorale sulla base del quale la Regione Marche ha suddiviso l'intera fascia costiera, senza soluzione di continuità, su cui monitora costantemente l'avanzamento/arretramento della linea di costa e l'assetto fisico della spiaggia emersa e sommersa, attraverso analisi granulometriche e topo-batimetriche. I transetti, numerati progressivamente da nord a sud, risultano in n. di 782, delimitati da n. 783 sezioni.
5. "Dividente demaniale", la linea rappresentata nel "SID - Sistema Informativo del Demanio marittimo" che individua il confine tra i beni costituenti il demanio marittimo, così come definiti dall'art. 28 del Codice della Navigazione, e quelli (frontisti) appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni o a privati.

¹ La definizione della "fascia di rispetto" è mutuata dalle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" marzo 2017 versione 07.03

<http://www.erosionecostiera.isprambiente.it/>

² Così come meglio definito nelle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" a pag. 58/309.

³ Così come meglio definito nelle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" a pag. 58/309.

6. "Opera stagionale" qualsiasi opera e/o manufatto presente, comprese le eventuali opere di fondazione, solamente dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno e quindi completamente rimossa/o al di fuori di tale periodo.
7. "Impresa balneare a carattere stagionale", l'impresa balneare che rimuove completamente ogni opera e/o manufatto al termine del periodo fissato dal comma 6 e rimette in pristino l'area oggetto di concessione.
8. "Punto di ristoro", area demaniale sottoposta a concessione, su spiaggia libera, della dimensione massima di mq. 60, attrezzata con manufatti a carattere stagionale delle dimensioni massime totali di mq. 30, comprensiva di servizi igienici, di area destinata esclusivamente a zona d'ombra completamente aperta verso l'esterno su almeno tre lati al fine di limitare l'impatto visivo. Il "punto di ristoro" può svolgere solo attività di bar, cioè attività dove è possibile sostare brevemente per consumare bevande e spuntini, con esclusione di ogni tipo di ristorazione e manifestazione/evento musicale o tipologie similari. Resta inteso che il fronte mare del "punto di ristoro" non riduce la lunghezza del fronte utile della spiaggia libera nel calcolo di cui al successivo art. 12, comma1.
9. "Gazebo", struttura architettonica coperta, di fattura leggera e amovibile, aperta verso l'esterno su tutto il perimetro.
10. "Spiaggia libera", area demaniale marittima, sulla quale non vengono rilasciati titoli concessori, disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico in modo continuato.

Art. 4 - Opere di difesa della costa

1. Le opere di difesa della costa hanno ad oggetto:
 - a) la protezione degli abitati e delle infrastrutture in ambito litoraneo;
 - b) il contenimento dei processi erosivi e la ricostituzione delle spiagge anche attraverso ripascimenti artificiali;
 - c) la rinaturalizzazione della fascia costiera, la tutela e la ricostituzione della duna litoranea.
2. Le tipologie prevalenti di opere di difesa della costa, anche combinate tra di loro, sono:
 - a) Il ripascimento del litorale con o senza protezione (utilizzo o meno di opere di contenimento);
 - b) La movimentazione del materiale sabbioso e/o ghiaioso accumulatosi sul litorale per il riequilibrio dello stesso;
 - c) L'attivazione dei processi naturali di trasporto solido fluviale al fine della ripresa della ricostituzione della linea di costa;
 - d) La realizzazione di nuove scogliere e la ricarica, il rafforzamento e il riordino delle opere di difesa esistenti.
3. E' consentita la deroga alle tipologie di cui al comma 2, solo per interventi di somma urgenza in caso di eventi meteomarinari eccezionali; l'attuazione di tali interventi dovrà comunque privilegiare tipologie di difesa che attenuino gli effetti di bordo autoesaltanti i fenomeni erosivi, utilizzando difese morbide o assorbenti.

4. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori di cui al comma 3 il soggetto che ha attivato la procedura di urgenza provvede alla presentazione di una perizia giustificativa degli stessi e a trasmetterla, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante per l'approvazione dei lavori, previa approvazione della Regione di cui all'art.6, comma 1, lett.d) della LR del 14/07/2004 n°15 e di tutti gli altri pareri necessari.
5. Sulle opere di difesa della costa a gettata (tipo opere flessibili quali scogliere, pennelli, etc.) è vietato il transito, la sosta e l'installazione, sia pure provvisoria, di qualsiasi tipologia di manufatto.
6. Per gli interventi relativi alle opere di cui al comma 2 debbono essere adottate tecniche atte a minimizzare l'impatto ambientale e consentire, nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione delle spiagge e la ricostituzione degli habitat acquatici in prossimità delle coste.
7. È consentita, per brevi tratti costieri, la realizzazione di opere di difesa costiera sperimentali, adeguatamente monitorate negli effetti e comunque da rimuovere a fine sperimentazione nel caso di comprovata inefficienza.

Art. 5 – Interventi stagionali invernali di protezione delle strutture balneari

1. Lungo i litorali marini, al fine di garantire la protezione delle strutture balneari da fenomeni erosivi durante la stagione invernale, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti normativi e pianificatori vigenti in materia e previa autorizzazione dell'autorità demaniale marittima competente, è consentito ai soggetti portatori di interesse aventi titolo:
 - a il prelievo di sedimenti dalla spiaggia emersa, finalizzato alla formazione di cumuli per favorire la protezione delle strutture balneari da fenomeni erosivi durante la stagione invernale, nei transetti che dal SITcosta risultano stabili o in avanzamento;
 - b la formazione di cumuli di sedimento, proveniente da cava o approvvigionamenti esterni all'area di concessione e regolarmente autorizzati, nei transetti che dal SITcosta risultano in erosione. I sedimenti utilizzati dovranno essere caratterizzati secondo la normativa vigente in materia.
2. Il prelievo di cui al comma 1, allo scopo di preservare quanto più possibile la naturale morfologia della spiaggia emersa, non può essere effettuato a meno di 10 metri lineari dalla linea di battigia, definita quest'ultima rispetto al livello del medio mare, verso la spiaggia emersa e deve essere effettuato nell'area antistante la concessione esclusivamente con movimentazione trasversale del materiale di spiaggia.
3. I cumuli di cui al comma 1, sono ammessi esclusivamente nella fascia in concessione antistante le strutture balneari da proteggere, possono avere una larghezza massima alla base di 5 metri e altezze non superiori a 1,5 metri.

4. Allo scopo di limitare effetti di bordo negativi sui tratti di litorale contigui, non è ammesso l'utilizzo di sacchi temporanei/stagionali in sostituzione dei cumuli per gli interventi di cui al presente articolo.
5. Prima dell'inizio della stagione balneare i cumuli di cui al comma 1 dovranno essere opportunamente stesi e livellati quanto più possibile rispettando la naturale morfologia della spiaggia emersa.

Art. 6 – Sistema Informativo Territoriale della costa (SITcosta)

1. La Regione e i Comuni utilizzano il SITcosta per il monitoraggio della fascia costiera, delle opere, degli interventi di difesa della costa e per la valutazione dei transetti in erosione.
2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Regione aggiorna il SITcosta periodicamente sulla base delle informazioni disponibili e delle campagne di rilievo topo-batimetrico.
3. I Comuni forniscono i dati tecnico/finanziari relativi agli interventi realizzati sulla costa, utilizzando le procedure previste dal SITcosta.
4. I Comuni partecipano all'aggiornamento continuo delle informazioni territoriali fornendo alla Regione i dati topo-batimetrici acquisiti nell'ambito delle proprie attività.
5. La Regione definisce le specifiche tecniche delle operazioni di rilievo topo-batimetrico programmate nell'ambito delle attività di monitoraggio della morfologia della fascia litoranea anche attraverso il coordinamento dei Comuni costieri e dei soggetti attivi in ambito costiero.

TITOLO II - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

Art. 7 – Oggetto

1. In attuazione, dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'art. 1, comma 2 della L.R. 15/2004, la Regione disciplina l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo per garantire un corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative che vi si svolgono.
2. Le aree del demanio marittimo disciplinate dalle presenti norme sono quelle alle quali si applicano le norme del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e del Regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.
3. I piani particolareggiati di spiaggia previsti dall'art. 32 delle N.T.A. del P.P.A.R. sono redatti dai Comuni costieri nel rispetto delle disposizioni del presente Piano GIZC.

Art. 8 - Suddivisione del demanio marittimo

1. Il demanio marittimo, per una armonica gestione e la ricerca di un giusto equilibrio tra la salvaguardia della fascia costiera da un punto di vista ambientale e paesaggistico, per l'esigenza delle attività turistiche e ricreative nonché per la sua tutela quale proprietà pubblica, è suddiviso in tre fasce: fascia A, fascia B e fascia C.
2. Fascia A - Fascia di arenile compresa fra la linea di battigia ed il limite delle attrezzature di spiaggia, avente una larghezza non inferiore a cinque metri, al fine di permettere il libero transito delle persone non sono ammesse installazioni e attrezzature di alcun tipo e sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone e dei mezzi di servizio e di soccorso.
3. Fascia B, aree in concessione – Nell'area compresa fra la fascia di arenile di cui al comma 1 e quella adibita ai servizi di spiaggia di cui al comma 4 possono essere posti: torrette di avvistamento, ombrelloni, sdraie, sedie, campi da gioco non pavimentati ed altri arredi mobili.
4. Fascia C, aree in concessione – Nella fascia compresa tra l'area indicata al comma 2 ed il limite della spiaggia demaniale possono essere collocati:
 - a) le cabine-spogliatoio, i servizi igienici, le docce, il deposito per le attrezzature di spiaggia, eventuali locali destinati al primo soccorso e gli spazi per il gioco relativi agli stabilimenti balneari;
 - b) i locali, gli spazi e le attrezzature relativi alle attività indicate all'articolo 01, comma 1 della Legge n.494/1993;
 - c) le opere pubbliche o di interesse pubblico.

5. Deve essere sempre e a chiunque consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione anche al di fuori della stagione turistico-balneare.

Art. 9 - Opere e attività consentite sulle aree del demanio marittimo

1. Sono ammesse le attività indicate al comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 400/1993, convertito in legge n. 494/1993 nonché quelle per finalità di pubblico interesse di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 328/1952.
2. Le opere e/o manufatti che possono essere realizzate sulle aree del demanio marittimo si distinguono in:
 - a) di difficile sgombero: costruite con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto così come definite anche dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.22 del 25/05/2009 alla lettera a) del punto 3.1;
 - b) di facile sgombero: realizzate con il montaggio di parti elementari costituite da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con o senza muri di tamponamento, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione discontinua che in elevazione, con tecnologie prefabbricate. Tali opere possono essere ricostruite altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale e sono definite dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.22 del 25/05/2009 alla lettera b) del punto 3.1;
 - c) stagionali: di facile sgombero e completamente amovibili così come definite dall'art. 3, comma 6 delle presenti NTA.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CdN, le opere di difficile sgombero possono essere realizzate soltanto dagli enti pubblici o da soggetti privati per finalità di pubblico interesse, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, dei relativi titoli abilitativi e di quanto disposto dal successivo Titolo III delle presenti NTA, previo parere della Regione da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Nel rispetto della vigente normativa, durante la stagione invernale, in prossimità della fascia C così come definita all'art.8 comma 4, sono consentite le opere provvisorie (barriere frangivento) per impedire il trasporto della sabbia da parte del vento, secondo quanto indicato nelle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici"; dovrà sempre e comunque essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione.
5. Sono consentiti, ai fini turistico-ricreativi, interventi di semplice livellamento della spiaggia emersa con movimentazione dei sedimenti in direzione trasversale al fronte litorale. Ogni ulteriore intervento di movimentazione dei sedimenti di spiaggia, tra cui i movimenti longitudinali al fronte litorale, sono soggetti al parere vincolante della Regione.

Art. 10 - Realizzazione delle opere

1. La realizzazione delle opere sulle aree del demanio marittimo, ad esclusione degli interventi di somma urgenza di cui al comma 3 dell'art. 4, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni

dei piani particolareggiati di spiaggia e previo rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica.

2. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti sulle aree del demanio marittimo, che presentano particolare valore architettonico e storico-documentario ai sensi dell'articolo 15 delle N.T.A. del P.P.A.R., non possono comportare l'alterazione del loro aspetto originario.
3. Le cabine-spogliatoio e i corpi accessori debbono essere installati in modo da limitare al minimo la visuale del mare.
4. Possono essere realizzate recinzioni per la protezione dei manufatti durante il periodo di non utilizzo. Tali recinzioni devono essere limitate ai soli corpi di fabbrica, ad una distanza massima dagli stessi di 1,50 ml, per garantire comunque il libero transito da e verso la spiaggia anche durante la stagione invernale. E' consentito tamponare le aperture dei suddetti corpi di fabbrica con pannelli in aderenza.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 5 delle presenti NTA i movimenti di terra debbono essere strettamente limitati alla realizzazione delle opere da eseguire.
6. Qualsiasi opera non può superare in profondità la quota zero a livello del mare ad eccezione delle fondazioni delle opere di difficile sgombero fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3.

Art. 11 - Tutela dell'ambiente costiero

1. Non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali:
 - a. nelle aree di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale di cui all'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R.;
 - b. nelle ZPS Zone di Protezione Speciale;
 - c. nei SIC Siti di Importanza Comunitaria;
 - d. nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui all'art.29 delle N.T.A. del P.P.A.R. delimitate dai piani particolareggiati di spiaggia;
 - e. negli ambienti dunali perimetrati dal presente Piano GIZC.
2. Nelle aree di cui ai punti a, b, c del comma precedente è consentito il rilascio di concessioni demaniali a carattere stagionale dei soli "punti di ristoro" così come definiti all'art.3 delle presenti norme.
3. Lo smaltimento delle acque di scarico delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora il Comune ne accerti l'impossibilità all'allaccio.
4. L'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali che insistono sulle aree del demanio marittimo è ammesso, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, soltanto in caso di accertata necessità da parte del Comune.

5. Sul demanio marittimo è consentita la piantumazione di specie arboree autoctone della spiaggia o specie individuate da atti o regolamenti regionali. E' ammessa la sostituzione di specie arboree esistenti alloctone con altre della medesima specie solo nei casi in cui la presenza delle stesse risulti storicamente documentata.

Art. 12 - Destinazione delle aree

1. La lunghezza del fronte mare delle aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi non può essere inferiore al venticinque per cento (25%) della lunghezza del litorale di ogni singolo Comune, quest'ultima calcolata escludendo i tratti:
 - a) di costa alta e quelli non usufruibili per la presenza di scogliere radenti;
 - b) pericolosi per frane o per altri motivi di carattere geologico perimetrati negli strumenti di pianificazione;
 - c) portuali;
 - d) foci fluviali.
2. Nei Comuni in cui il limite inferiore previsto dal comma 1 è stato già raggiunto o superato sono fatte salve le concessioni demaniali marittime rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente Piano GIZC.
3. Non possono essere riassegnate, fino al rientro nel limite minimo (25%) di cui al comma 1:
 - a) le concessioni che siano oggetto di dichiarazione di decadenza o revoca;
 - b) le concessioni scadute di cui non sia stato richiesto il rinnovo dal concessionario avente titolo.

Art. 13 - Piani particolareggiati di spiaggia

1. I Piani particolareggiati di spiaggia disciplinano gli interventi sulle aree demaniali, nel rispetto delle norme concernenti la Gestione Integrata delle Zone Costiere.
2. I Piani particolareggiati di spiaggia:
 - a) indicano le linee della costa e della dividente demaniale sulla base dei dati forniti dal sistema informativo demanio (SID);
 - b) evidenziano i vincoli derivanti dalle leggi vigenti e dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;
 - c) prevedono e individuano la tipologia d'uso e di gestione delle aree con l'indicazione di quelle:
 - oggetto di concessione;
 - libere;
 - adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo.
 - d) individuano le aree destinate in via esclusiva al rimessaggio dei natanti per la nautica da diporto. Per motivi di sicurezza le aree di cui alla presente lettera sono interdette a qualsiasi altro uso;
 - e) individuano le aree destinate in via esclusiva al rimessaggio delle unità di pesca professionale. Per motivi di sicurezza le aree di cui alla presente lettera sono interdette a qualsiasi altro uso;

- f) tengono conto degli eventuali vincoli imposti dalla presenza delle infrastrutture ferroviarie;
 - g) individuano le aree a rischio idrogeologico presenti all'interno del demanio marittimo o in prossimità dello stesso, da sottoporre a limitazioni;
 - h) individuano le aree destinate alla piccola pesca di cui all'art. 16 delle presenti NTA.
3. I Piani particolareggiati di spiaggia stabiliscono criteri uniformi per la realizzazione e l'arredo delle strutture poste sull'arenile, per salvaguardare il decoro dello stesso e qualificare l'immagine del litorale.
4. In particolare i Piani particolareggiati di spiaggia devono rispettare i seguenti criteri:
- a) la superficie pavimentata deve essere interamente amovibile e a carattere stagionale;
 - b) nelle aree in concessione demaniale per attività turistico-ricreative la percentuale di superficie pavimentata per piattaforme e piazzole non può superare complessivamente:
 - il venti per cento nelle aree in concessione di superficie non superiore a 2.500 metri quadrati, fino al limite massimo di metri quadrati 350;
 - la percentuale è ridotta al quindici per cento nelle aree in concessione di superficie superiore a 2.500 metri quadrati, fino al limite massimo di 600 metri quadrati.
 - c) nelle aree in concessione demaniale ad uso diverso da stabilimento balneare, la superficie copribile con volumi e tettoie realizzati secondo le modalità indicate all'articolo 9, comma 2, lettere b) e c), non può superare metri quadrati 250 complessivi;
 - d) nelle aree in concessione per stabilimento balneare, fermo restando il limite massimo dimensionale di mq. 250 di cui alla lettera c), la superficie copribile non può superare il venti per cento (20%) dell'area in concessione, con esclusione delle tende ombreggianti, dei gazebo e delle attrezzature e servizi di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a);
 - e) l'altezza massima dei manufatti non può superare i metri 4,00. L'altezza viene calcolata a partire dalla quota del piano di calpestio del manufatto, all'estradosso della copertura;
 - f) i manufatti, fermo restando quanto previsto alla lettera d) del presente comma, possono avere una copertura piana praticabile da adibire a solarium, ove non può essere sistemata alcuna struttura o attrezzatura ombreggiante; detta copertura dovrà essere realizzata in conformità alle vigenti norme edilizie e delimitata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, da parapetti o ringhiere di profilatura e consistenza leggera e comunque trasparenti;
 - g) la larghezza della fascia C indicata all'articolo 8, comma 4, non può superare il quaranta per cento (40%) dell'intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia medio-mare e, comunque, non può superare i metri 25 di larghezza.

Nei casi in cui la spiaggia demaniale superi i 100 m di profondità, al limite massimo di 25 m di larghezza possono essere aggiunti ulteriori 15 m sui quali possono essere collocate le strutture di cui all'articolo 8, comma 4, a condizione che, per motivi di sicurezza e salvaguardia dalle mareggiate invernali, le stesse siano realizzate a carattere stagionale e quindi completamente rimosse al termine della stagione estiva, comprese le eventuali opere di fondazione. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati. I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell'inizio di ogni stagione estiva se l'estensione effettiva della spiaggia consente la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e la loro rimozione alla fine della medesima;

- h) Per quanto riguarda i “campi da gioco non pavimentati”, l’area impegnata deve rispettare i seguenti limiti:
- non superi il 20% della superficie scoperta in concessione;
 - non occupi più del 50% della larghezza dell’area in concessione.
- i) i manufatti in sequenza, paralleli alla linea di battigia, sono realizzati per un’estensione massima consecutiva di metri 50, con una distanza minima dai successivi manufatti di almeno metri 20;
- j) l’accesso alle spiagge, ai diversamente abili, è favorito attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- k) le prescrizioni di base permanenti dell’articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R per i litorali marini.
5. I Piani particolareggiati di spiaggia indicano e prevedono ove non esistenti, le infrastrutture pubbliche e in particolare:
- a) le vie di accesso al demanio marittimo per garantire l’entrata e l’uscita dei mezzi di soccorso;
 - b) i percorsi destinati a specifiche attività ricreative e sportive, quali percorsi pedonali e piste ciclabili da realizzare come previsto dalle prescrizioni di base permanenti dell’articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R per i litorali marini;
 - c) gli accessi al mare come stabilito all’art. 14 comma 4;
 - d) le aree per parcheggi;
 - e) le reti tecnologiche;
 - f) le modalità di scarico delle acque reflue.
6. I Piani particolareggiati di spiaggia sono approvati dai Comuni - secondo la procedura prevista dall’art. 30 della LR 34/1992 e ss.mm.ii. - previa acquisizione del parere di conformità da parte della Regione alle disposizioni del presente Piano GIZC; tale parere di conformità, vincolante e obbligatorio ai sensi dell’art.36 della LR 34/1992, è espresso sulla versione definitiva della proposta di piano spiaggia.
7. Il parere di conformità di cui al comma 7 è rilasciato con la seguente procedura:
- a) l’istruttoria preliminare viene effettuata da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di demanio marittimo;
 - b) la struttura di cui alla lettera a) può indire un incontro tecnico interno agli uffici regionali per effettuare l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze regionali in materia;
 - c) il parere di “conformità” o di “non conformità” viene adottato con decreto del dirigente dell’ufficio preposto ed ha valore vincolante.
8. Sono fatte salve le opere e/o manufatti esistenti e già regolarmente autorizzate prima dell’entrata in vigore della presente normativa.

Art. 14 - Concessioni demaniali

1. I Comuni rilasciano le concessioni di aree del demanio marittimo sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispondenza degli elaborati progettuali allo stato dei luoghi;
 - b) conformità del progetto ai piani spiaggia, agli altri strumenti comunali e alle vigenti normative che regolamentano l'utilizzazione del demanio marittimo;
 - c) valutazione degli effetti del progetto sull'equilibrio della costa e sulle opere marittime esistenti;
 - d) indicazione dei termini di inizio e di fine dei lavori previsti nell'atto di concessione;
 - e) scopo e durata della concessione.
2. Il rilascio delle concessioni demaniali per opere che hanno interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale è subordinato al parere vincolante della Regione espresso dalla struttura competente alla quale il Comune deve trasmettere gli elaborati progettuali e la scheda di valutazione tecnica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Codice della Navigazione (D.G.R. n. 2167/2000), ad esclusione di quelle previste nei piani di spiaggia già approvati. Tale parere vincolante è espresso entro 90 gg. dalla richiesta.
 3. L'estensione lungo la linea di costa di ogni singola concessione demaniale, riferita a nuovi stabilimenti balneari, non può essere inferiore a trenta metri e superiore a cento metri. Sono fatte salve le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente Piano GIZC.
 4. Per ogni duecento metri di costa oggetto di nuova concessione deve essere lasciata libera una fascia di arenile avente una larghezza minima fronte mare di venti metri, per garantire il libero accesso al mare, fatta salva la dislocazione delle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Piano GIZC fino alla loro eventuale revoca, decadenza o estinzione.
 5. Nel caso in cui la pubblica via - comprese le piste ciclopedonali - non sia a diretto contatto con il demanio marittimo e la linea ferroviaria non sia interposta tra la pubblica via e il demanio, anche al fine di garantire la pubblica incolumità ed il transito dei mezzi di soccorso:
 - per ogni duecento metri di costa deve essere garantito un passaggio pedonale dalla pubblica via al demanio marittimo avente una larghezza minima fronte mare di due metri, per garantire il libero accesso al mare e al demanio marittimo;
 - per ogni seicento metri di costa deve essere garantito un passaggio dalla pubblica via al demanio marittimo avente una larghezza minima fronte mare di 5 metri, per garantire il libero accesso al mare e al demanio marittimo.Entrambi gli accessi dovranno essere garantiti anche durante la stagione invernale.
 6. E' vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime nelle aree:
 - a. soggette a movimenti franosi o ad altre pericolosità geologiche;
 - b. protette da scogliere radenti che impediscono la fruibilità dell'area demaniale marittima;
 - c. soggette a fenomeni erosivi ricorrenti che ne limitino l'utilizzo ai fini turistico-ricreativi.
 7. Il divieto di cui al precedente comma 6 decade una volta accertata e attestata dal Comune competente la cessazione dei fenomeni di cui alle lettere a) e c).

8. L'utilizzo delle concessioni demaniali in atto è subordinato all'accertata sicurezza delle aree oggetto di concessione, come prescritto dall'art. 45 del CdN.
9. L'Ente Locale e l'Autorità Marittima, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, emanano norme per garantire la sicurezza dei bagnanti, l'organizzazione dei servizi di spiaggia, il decoro e la pulizia dell'arenile.
10. E' consentito ai Comuni il rilascio di concessioni demaniali marittime per la costruzione o il recupero di strutture a palafitta, quali bilance, cogolli o trabocchi, per usi di pesca e tempo libero, a scopi turistico-ricreativo-culturali volti al recupero ed alla valorizzazione della tradizione marinara locale, nel rispetto dei Piani Regolatori Portuali e dei Piani particolareggiati di spiaggia.

Art. 15 - Spiagge libere

1. Nelle spiagge libere i Comuni garantiscono il servizio di pulizia dell'arenile e dei suoi accessi.
2. Nelle spiagge libere balneabili i Comuni garantiscono, oltre al servizio di cui al comma 1, l'installazione e manutenzione di servizi igienici e di postazioni con relativo servizio di salvataggio a mare entrambi a carattere stagionale, nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento regionale 13 maggio 2004 n.2 e ss.mm.ii..
3. Per garantire i servizi di cui ai commi 1 e 2, i Comuni possono stipulare convenzioni con i titolari delle concessioni balneari oppure con imprese, società, cooperative e associazioni nel rispetto dei criteri di economicità e convenienza, prediligendo, nei modi ritenuti più opportuni, l'affidamento del servizio a soggetti che utilizzano personale diversamente abile, nonché ad organizzazioni di volontariato operanti ai sensi della legge D.Lgs. 3-7-2017 n. 117 "Codice del Terzo settore", e della legge regionale n. 15/2012.
4. Sulle spiagge libere possono essere rilasciate concessioni demaniali per "punti di ristoro" così come definiti all'art. 3, comma 8. Tali concessioni devono avere ubicazione e distanze minime come di seguito indicate:
 - ubicazione nella parte alta della spiaggia emersa corrispondente alla fascia C così come definita all'art.8 comma 4 per le aree in concessione;
 - 200 metri da tutte le altre concessioni di stabilimenti balneari;
 - 400 metri da un eventuale successivo "punto di ristoro";
 - 400 metri da aree adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo.
5. Il concessionario del "punto di ristoro" è tenuto a garantire i servizi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per un fronte di almeno 30 m prospiciente la concessione, sino alla battigia, fatta eccezione per le postazioni di salvataggio a mare.

Art. 16 - Aree per la piccola pesca

1. Allo scopo di favorire e regolamentare la piccola pesca costiera, come riconosciuta dal D.M. 14 settembre 1999, i Comuni costieri devono individuare nei loro Piani particolareggiati di spiaggia aree da destinare a tale attività, in misura adeguata alla consistenza della rispettiva flotta.
2. Le aree di cui al comma 1 debbono essere localizzate in modo da non interferire con quelle date in concessione per fini turistici e debbono essere opportunamente segnalate, per evitare disagi agli operatori del settore e rischi per i bagnanti.
3. Le aree destinate alla piccola pesca debbono essere dotate delle seguenti strutture primarie:
 - a) idoneo attracco per i battelli da pesca, corridoi di entrata e uscita dalla spiaggia e dal mare, spazi di manovra a terra e spazi per le operazioni di sbarco del prodotto;
 - b) strutture di facile sgombero a terra, per il ricovero delle barche ed il rimessaggio delle attrezzature di pesca;
 - c) idonea struttura per lo stoccaggio e la commercializzazione del pesce, rispondente alle vigenti normative tecnico-sanitarie, laddove esistono consistenti attività marinare;
 - d) l'intera rete degli impianti tecnologici, con particolare attenzione a quelli necessari per garantire adeguate scorte di acqua potabile;
 - e) una dotazione sanitaria;
 - f) adeguati sistemi di smaltimento dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento di olii, acque oleose e attrezzature di pesca, prevedendo e individuando specifiche isole ecologiche da gestire ai sensi della vigente normativa in materia;
 - g) strutture e punti d'incontro per ospitare e promuovere l'attività di pescaturismo, laddove esistente.
4. Le aree per la piccola pesca sono assegnate in concessione agli operatori del settore che provvedono alla loro gestione.

Art. 17 - Accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari

1. I Comuni assicurano che la spiaggia, anche quella libera, sia sempre accessibile a tutti dalla pubblica via, in particolare alle persone con ridotte o impedito capacità motorie, subordinando il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali al rispetto del predetto requisito.
2. I concessionari devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni a tutte le persone e in particolare a quelle con ridotta o impedita capacità motoria in attuazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Agli stabilimenti balneari si applicano, altresì, i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla visitabilità e sulla effettiva possibilità di accesso al mare da parte delle persone disabili, emanati dalla Giunta regionale.

Art. 18 - Valenza turistica

1. Ai fini della determinazione dei canoni di concessione demaniale, la revisione delle classificazioni demaniali avviene con deliberazione della Giunta regionale.
2. L'accertamento dei requisiti relativi all'alta o normale valenza turistica delle aree avviene secondo i seguenti elementi:
 - a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
 - b) sviluppo turistico esistente;
 - c) stato di balneabilità delle acque;
 - d) ubicazione e accessibilità degli esercizi e servizi di spiaggia;
 - e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

Art. 19- Sistema Informativo Demanio

1. La Regione e i Comuni, per l'espletamento degli adempimenti relativi al demanio marittimo, utilizzano, nel rispetto degli indirizzi e delle leggi statali e in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 15 febbraio 2002 tra la Regione Marche e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le basi di dati cartografiche ed amministrative nonché le procedure normalizzate del Sistema Informativo Demanio (SID).
2. Le istanze per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime devono essere formulate utilizzando le procedure e la modulistica previste dal SID.

TITOLO III – FASCIA DI RISPETTO

Art. 20- Finalità

1. Con riferimento alla definizione di cui all'art. 3 comma 1 il presente Titolo disciplina la “tutela attiva” della zona costiera attraverso la perimetrazione di una “fascia di rispetto” al fine di:
- proteggere le zone costiere e favorire l'uso sostenibile delle stesse;
 - favorire l'adattamento del costruito esistente ai cambiamenti meteo-climatici;
 - contrastare la crescente domanda di trasformazione del suolo costiero;
 - armonizzare le attività sulla fascia costiera attraverso la valutazione e gestione dei rischi di alluvioni marine, al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

Art. 21– Aree inondabili per Tr 20, Tr 100 e Tr 300

1. Il territorio compreso nelle aree di pericolosità di cui al comma 2, interessa le aree e i beni interni ed esterni al demanio marittimo.
2. Le aree di pericolosità Tr 20, Tr 100 e Tr 300 individuate nel Piano GIZC alle Tavole Tecniche dal n° [] al n° [] fanno riferimento alle alluvioni marine di cui al decreto legislativo n.49/2010 e alla DIRETTIVA 2007/60/CE:

DIRETTIVA 2007/60/CE	D.Lgs. 49/2010	Tempo di ritorno individuato dalla Regione Marche
<i>elevata probabilità di alluvioni</i>	<i>alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità)</i>	Tr 20
<i>media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile \geq cento anni)</i>	<i>alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità)</i>	Tr 100
<i>scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi</i>	<i>scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi</i>	Tr 300

Art. 22 – Disciplina della “fascia di rispetto”

1. All'interno della “fascia di rispetto” così come definita all'art.3 delle presenti NTA, fatto salvo quanto previsto alle successive Tabelle 1 e 2 del presente articolo, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), b), c), d), f) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. Tali interventi, sia privati che pubblici o di pubblica utilità, possono essere effettuati: sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali, sulle attrezzature esistenti, per le opere interne agli edifici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Gli interventi di cui al comma precedente possono comportare anche la modifica di destinazione d'uso ma senza aumento del carico urbanistico e senza la realizzazione di volumi interrati e seminterrati, fermo restando la valutazione di vincoli esistenti più restrittivi.
3. Sono altresì consentiti gli interventi non altrimenti localizzabili per reti e impianti tecnologici, ivi compresi i manufatti strettamente indispensabili a garantire la funzionalità dell'intervento.
4. Nei casi di interventi di cui alla lettera G) della successiva Tabella 2, la struttura tecnica regionale competente in materia di difesa della costa esprime un parere obbligatorio e vincolante.
5. Sono esclusi dal parere obbligatorio e vincolante di cui al comma precedente, gli interventi di seguito descritti:
 - a) manutenzione ordinaria (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 3, comma 1, lett. a);
 - b) manutenzione straordinaria (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 3, comma 1, lett. b);
 - c) restauro e di risanamento conservativo (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 3, comma 1, lett. c) a condizione che non si alterino il carico urbanistico e l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale;
 - d) sopraelevazione di edifici con conservazione della sagoma planimetrica esistente del corpo di fabbrica;
 - e) ampliamento di superficie utile contenuto all'interno dell'originario sedime dell'edificio esistente o riguardante livelli superiori al 1° fuori terra;
 - f) installazione o modifica di insegne;
 - g) installazione o modifica di piccole strutture leggere destinate a giochi per bambini da rimuovere al termine della stagione turistica-balneare.
6. La disciplina all'interno della "fascia di rispetto" è regolamentata dalle seguenti Tabelle 1 e 2:

Tab.1 - Manufatti e interventi consentiti all'interno della "zona dei 100 metri"

Localizzazione intervento		Prescrizioni su interventi
Codice della Navigazione	Direttiva alluvioni	
Demanio marittimo	Tr20/100/300	<p>A) Interventi sulle strutture portanti dei manufatti esistenti o demolizione con ricostruzione</p> <p>A.1) EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE E ALTRI MANUFATTI Nel caso di interventi su manufatti esistenti che coinvolgano più del 50% delle strutture portanti o comportino la "demolizione con ricostruzione", il manufatto dovrà essere delocalizzato al di fuori della "Fascia di rispetto" qualora attuate le condizioni e modalità previste all'art. 23.</p> <p>A.2) MANUFATTI PER ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE PER IMPRESA BALNEARE Nel caso di interventi su manufatti esistenti che coinvolgano più del 50% delle strutture portanti o comportino la "demolizione con ricostruzione", dopo l'intervento il manufatto deve risultare "di facile sgombero" (art. 9, comma 2, lett. b) e minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (es. costruzione su "pilotis").</p>
	(fuori dai perimetri della Direttiva alluvioni)	
Zona dei 30 metri*	Tr20/100/300	<p>B) Interventi di ampliamento di manufatti esistenti</p> <p>B.1) EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE E ALTRI MANUFATTI Non sono ammessi ampliamenti esterni alla sagoma esistente, fatte salve le sole volumetrie necessarie per gli adeguamenti in materia igienico-sanitaria, antisismica, di sicurezza e igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche.</p> <p>B.2) MANUFATTI PER ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE PER IMPRESA BALNEARE B.2.1) Senza riqualificazione dell'esistente - il nuovo manufatto deve risultare "stagionale" (art. 9, comma 2, lett. c). B.2.2) Con riqualificazione dell'esistente - l'intero manufatto, compreso l'ampliamento, deve risultare "di facile sgombero" (art. 9, comma 2, lett. b) e minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (es. costruzione su "pilotis").</p>
	(fuori dai perimetri della Direttiva alluvioni)	
(fuori dal demanio marittimo e dalla Zona dei 30 metri)	Tr20/100/300	<p>C) Interventi di nuova costruzione</p> <p>C.1) È ammessa la sola realizzazione di opere e/o manufatti "stagionali" (art. 9, comma 2, lett. c) per attività turistico-ricreative per impresa balneare.</p>

* "Zona dei 30 metri" vedi art.3, comma 1 delle presenti NTA

Tab.2 - Manufatti e interventi consentiti **all'esterno** della "zona dei 100 metri"

Localizzazione intervento		Prescrizioni su interventi
Codice della Navigazione	Direttiva alluvioni	
Demanio marittimo	Tr20/100/300	Vedi Prescrizioni Tab.1
	(fuori dai perimetri della Direttiva alluvioni)	
Zona dei 30 metri	Tr20	
(fuori dal demanio marittimo e dalla Zona dei 30 metri)		
Zona dei 30 metri	Tr100	D) Interventi sulle strutture portanti dei manufatti esistenti o demolizione con ricostruzione D.1) Nel caso di interventi su manufatti esistenti che coinvolgano più del 50% delle strutture portanti o comportino la "demolizione con ricostruzione", il manufatto non dovrà aumentare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale.
(fuori dal demanio marittimo e dalla Zona dei 30 metri)		E) Interventi di ampliamento di manufatti esistenti E.1) L'ampliamento dovrà minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (fatti salvi gli interventi di cui all'art.22 comma 5) F) Interventi di nuova costruzione F.1) È ammessa la realizzazione di opere e/o manufatti che minimizzino l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (fatti salvi gli interventi di cui all'art.22 comma 5).
Zona dei 30 metri	Tr300	G) Va richiesto il parere obbligatorio e vincolante di cui all'art.22 comma 4
(fuori dal demanio marittimo e dalla Zona dei 30 metri)		
Zona dei 30 metri		
	(fuori dai perimetri della Direttiva alluvioni)	

7. Non sono soggetti a quanto previsto nelle Tab.1 e Tab. 2 gli interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee di tipo A e B di cui al DM n.1444/1968, anche se altrimenti denominate negli strumenti urbanistici, salvo quelle ricadenti all'interno del demanio marittimo.

8. Le medesime Tab.1 e Tab.2 non si applicano alle aree portuali di cui al Piano dei porti della Regione Marche vigente.

Art. 23 – Elementi a rischio da sottoporre a misure di delocalizzazione

- Il Piano individua nelle Tavole Tecniche dal n° [] al n° [] le aree con opere e/o manufatti che, per le particolari condizioni di rischio dovuto alle specifiche caratteristiche di esposizione o vulnerabilità, non risultino efficacemente difendibili o che, per la presenza di opere influenti sulla dinamica costiera, possono determinare grave danno alle aree limitrofe. Per tali aree la Regione può prevedere le misure di incentivo alla delocalizzazione delle

stesse opere e/o manufatti al di fuori della “fascia di rispetto” con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Alla procedura di cui al presente articolo possono accedere anche i soggetti proponenti gli interventi descritti al punto A.1 della Tab.1 di cui all'articolo 22 delle presenti NTA.
3. Per le opere ricadenti nei commi 1 e 2 la Regione stabilisce le misure di incentivazione, anche finanziarie, a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di delocalizzare gli elementi a rischio.
4. Al fine di favorire il processo di delocalizzazione, anche a seguito dell'istanza dei soggetti aventi diritto, la Regione può dare avvio alla procedura di cui al presente articolo.
5. La Regione avvia le attività necessarie alla formazione del Programma Attuativo per la Delocalizzazione (PAD) degli elementi a rischio, a condizione che tutte le opere esistenti siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia. Il PAD, concertato con i soggetti interessati a vario titolo dall'intervento, indica:
 - a) le opere a rischio interessate dalla delocalizzazione;
 - b) le aree destinarie della delocalizzazione;
 - c) le superfici ed i volumi suddivisi per uso delle opere da delocalizzare;
 - d) l'indicazione della sistemazione delle aree liberate e delle nuove aree;
 - e) il cronoprogramma di massima dell'intervento;
 - f) la stima dei costi e gli incentivi finanziari.

Il PAD è concertato con le amministrazioni coinvolte, secondo i propri ordinamenti, entro 180 giorni dall'avvio e approvato dalla Giunta regionale.

6. Approvato il PAD, la Regione procede alla stipula di una convenzione tra tutti i soggetti coinvolti dall'intervento di delocalizzazione. La convenzione stabilisce:
 - a) durata;
 - b) forme di consultazione tra i soggetti contraenti;
 - c) rapporti finanziari;
 - d) obblighi e garanzie delle parti.

Alla convenzione è allegato, come parte integrante e sostanziale, il PAD completo degli atti di approvazione dei soggetti sottoscrittori.

7. Le aree liberate dagli elementi delocalizzati saranno oggetto di valutazione per l'acquisizione al demanio marittimo secondo il CdN ed il suo Regolamento.
8. I soggetti ricadenti nelle condizioni di cui al comma 1 che scelgono di non usufruire delle predette incentivazioni, si obbligano a manlevare la pubblica amministrazione da ogni azione derivante dalla scelta fatta.
9. Qualora non sia avviato il PAD, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono comunque realizzare l'intervento di delocalizzazione proposto.

Art. 24 – Interventi di rinaturalizzazione della fascia litoranea

1. Possono essere previsti incentivi per la trasformazione o la realizzazione delle imprese balneari in “impresa balneare a carattere stagionale”, al fine di rinaturalizzare l'intero tratto di litorale sotteso all'impresa balneare incentivata. L'incentivo può essere concesso solo per la rinaturalizzazione di un tratto di litorale di lunghezza minima di 100 metri lineari senza soluzione di continuità, anche attraverso accordi tra più imprese balneari contigue.

Art. 25 – Agevolazioni per imprese balneari a carattere stagionale

1. Nel caso di imprese balneari a carattere stagionale si possono derogare i limiti di seguito indicati:
 - a) art. 13 comma 4, punto b):
 - il limite del 20% nelle aree in concessione di superficie non superiore a 2.500 metri quadrati è incrementato al 30%, fino al limite massimo di 500 metri quadrati;
 - il limite del 15% nelle aree in concessione di superficie superiore a 2.500 metri quadrati, è incrementato al 25%, fino al limite massimo di metri quadrati 1.000.
 - b) art. 13 comma 4, punto c):
 - il limite delle superfici copribili è incrementato da 250 mq a 400 mq.
 - c) art. 13 comma 4, punto d):
 - il limite del 20% è incrementato al 30%, fermo restando il limite massimo di metri quadrati 400.
2. Le imprese balneari a carattere stagionale hanno diritto alla commisurazione – in dodicesimi – dell'importo del canone al periodo di effettiva utilizzazione della concessione. Qualora l'importo dovesse risultare inferiore al canone minimo vigente, saranno applicate tali misure minime con gli aggiornamenti di legge, come previsto dalla L.494/1993 e ss.mm.ii.. Per “periodo di effettiva utilizzazione” si deve intendere quello durante il quale il concessionario occupa il bene oggetto della concessione e quindi deve comprendere anche il tempo necessario per la messa in opera e la rimozione delle strutture e la rimessa in pristino delle aree.
3. I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell'inizio di ogni stagione estiva se l'estensione effettiva della spiaggia consenta la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e la loro rimozione alla fine della medesima.
4. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla “concessione stagionale” delle imprese balneari stagionali e dei punti di ristoro comportano il reato di abusiva occupazione ai sensi degli artt. 54 e 1162 del Codice della Navigazione e la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione per inadempienze degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali.

Art. 26 – Effetti del piano e disposizioni transitorie

1. I Piani particolareggiati di spiaggia devono adeguarsi al presente Piano GIZC entro 24 mesi dalla sua approvazione; sono fatte salve le concessioni già regolarmente rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente normativa così come disposto dall'art. 13 comma 8 delle presenti norme.

2. Le presenti norme non si applicano ad accordi di programma e protocolli d'intesa, comunque denominati, già approvati e/o sottoscritti, a condizione che ne sia valutata e dichiarata da parte del soggetto attuatore la compatibilità con l'interferenza dell'equilibrio idrodinamico del litorale.
3. Le prescrizioni di cui alle presenti norme sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati.
4. I Comuni sono tenuti a dare informazione, nelle forme previste e più opportune, in merito ai contenuti del presente Piano con particolare riferimento alla "fascia di rispetto" di cui all'art.3 delle presenti NTA. I Comuni provvedono altresì ad annotare nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio operata dal presente Piano.
5. Le aree individuate dalla "fascia di rispetto" di cui all'art.3 delle presenti NTA non costituiscono zone urbanistiche ai sensi dell'art. 7 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ma rappresentano ambiti territoriali per i quali gli strumenti urbanistici, di pianificazione e programmazione devono prevedere l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del presente Piano.
6. Le prescrizioni degli strumenti urbanistici, di pianificazione e di programmazione, se più restrittive, prevalgono sulle disposizioni del presente Piano.
7. Gli Enti competenti valutano, nell'ambito delle relative attribuzioni, l'integrazione dei piani di emergenza della protezione civile con le disposizioni del presente Piano. La struttura regionale competente in materia di difesa della costa si pone come struttura di supporto.

Art. 27 – Validità ed aggiornamento

1. Il presente Piano GIZC ha validità di piano territoriale di settore ai sensi del comma 1, art.4 della LR n.15 del 14 luglio 2004 e le relative prescrizioni hanno valore a tempo indeterminato.
2. Gli aggiornamenti del Piano GIZC seguono la procedura di cui ai commi 2 e 4 della LR n.15 del 14 luglio 2004.